



COMUNE DI BARONISSI
(PROVINCIA DI SALERNO)

REGOLAMENTO COMUNALE

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

(C.C. n. 50 del 12.07.2010)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	3
Art. 3 Suddivisione del territorio comunale	3
Art. 4 Classificazione dei mezzi pubblicitari e tipologie	4
Art. 5 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali dei mezzi pubblicitari	5
ARTICOLO 6: LIMITAZIONI PER MOTIVI DI VIABILITA'	6
ARTICOLO 7: ULTERIORI LIMITAZIONI	6
ARTICOLO 8: PREINSEGNE	7
ARTICOLO 9 CARTELLI STRADALE	7
ARTICOLO 10: TABELLE A MESSAGGIO VARIABILE	7
ARTICOLO 11: PENSILINA DI ATTESA BUS – CESTINO PORTARIFIUTI TRANSENNE PARAPEDONALI – OROLOGI – QUADRI INFORMATIVI E TOTEM	8
ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA	8
CAPO II – DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI	8
Art. 13 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	8
Art. 14 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta	9
CAPO III –INSEGNE D'ESERCIZIO	9
Art. 15 Definizioni generali	9
Art. 16 Categorie delle insegne	9
Art. 17 Insegne frontali	10
Art. 18 Insegne a bandiera	10
Art. 19 Insegne a giorno	10
Art. 20 Insegne di pubblico interesse	11
Art. 21 Insegne speciali	11
Art. 22 Tende	11
Art. 23 Targhe professionali e di esercizio	11
Art. 24 Insegne su Chioschi	11
Art. 25 Stazioni di servizio.	11
CAPO IV -PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 26 Ammissibilità degli interventi	12
Art. 27 Documentazione richiesta per gli impianti permanenti	12
Art. 28 Documentazione richiesta per gli impianti pubblicitari temporanei	13
Art. 29 Procedure per la presentazione e l'esame delle domande	13
Art. 30 Rilascio autorizzazione	14
Art. 31 Durata autorizzazioni	14
Art. 32 Obblighi del richiedente	15
CAPO V -VIGILANZA E SANZIONI	15
Art. 33 Visite di controllo	15
ARTICOLO 34 SANZIONI E REVOCA	15
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	16
Art. 35 Entrata in vigore	16
Art. 36 Norma Transitoria	16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento intende fissare i criteri guida per la realizzazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso:

1. La determinazione degli obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
2. L'individuazione della tipologia e degli impianti pubblicitari;
3. La suddivisione del territorio comunale in zone cui ammettere o vietare la collocazione dei mezzi pubblicitari;
4. la definizione delle modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione;
5. La ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale;
6. la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissione diretta.

Esso non si applica:

1. ai segnali turistici e di territorio, come definiti all'articolo 134 del D.P.R. 495/92, Regolamento di attuazione del codice della strada, purché conformi alle caratteristiche previste nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 1° aprile 1996;
2. alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o con aeromobili e palloni frenati;
3. alla pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici;
4. alla pubblicità ed ai mezzi di segnalazione o di indicazione la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento;
5. alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada;
6. ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica, istituzionale e di pubblica utilità;
7. ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione di aree verdi o simili.

Art. 2 Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio, al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal presente regolamento, dai vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, dovrà indicare i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Il Piano Generale degli Impianti, nel rispetto della vigente normativa, dovrà disciplinare la tipologia e le dimensioni degli impianti pubblicitari nell'intero territorio comunale.

Il Piano inoltre disciplinerà solo all'interno della delimitazione del centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al codice della strada.

Art. 3 Suddivisione del territorio comunale

1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

- a) Centro Storico, corrispondente alla zone territoriali omogenee A1, A2 a A3 del PRG vigente per cui potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata delineata con la redazione di un **Piano di arredo urbano**. Tale

zona è soggetta oltre alle limitazioni e prescrizioni previste dal presente regolamento anche a quelle che saranno previste nel citato Piano di arredo urbano.

- b) Centri Abitati (**escluso il Centro Storico**), delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 235 del 04/07/2002;
- c) Aree esterne ai centri abitati.

Art. 4 Classificazione dei mezzi pubblicitari e tipologie

1. Ai fini della redazione del Piano, i mezzi pubblicitari vengono classificati in:
 - a. impianti permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro;
 - b. Impianti temporanei costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico o privato o sugli edifici e ponteggi per un **periodo massimo di 90 giorni**.
2. Con riferimento agli impianti permanenti di cui al comma 1 del presente articolo si distinguono le seguenti tipologie di impianto:
 - a) *Insegna e simili*. Impianto destinato all'indicazione ed all'individuazione di attività in genere, installato nella relativa sede o nelle sue pertinenze; può essere anche luminoso o illuminato e contiene una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio; a seconda della collocazione, può essere: a bandiera orizzontale o verticale, se in aggetto da una costruzione, frontale, a tetto su pensilina o sulle facciate di edifici, su palina, cioè con supporto proprio. Sono assimilate alle insegne: le *targhe di esercizio o professionali*, consistenti in una scritta, priva di luminosità propria, in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, che può essere collocata, solo in assenza di vetrine, sello stipite della porta o, in presenza di comprovate difficoltà tecniche, lateralmente ad essa o sui battenti; i *messaggi su tenda*, consistenti in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, posta direttamente su tende in tessuto o materiali assimilabili, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi; le *vetrofanie*, consistente in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, su superfici in vetro, anche con pellicole adesive; le *iscrizioni su muro*, che identificano l'attività a cui si riferiscono con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio.
 - b) *Preinsegna*. Struttura finalizzata al reperimento della sede dove si esercita una determinata attività, supportata da sostegno proprio, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, contenente frecce di indicazione utili per facilitare il reperimento della sede indicata e scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi.
 - c) *Cartello stradale* Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente sia mediante pannello serigrafato o mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti, adesivi, telo fotografico esposti sul manufatto. Si definisce plancia a muro l'elemento monofacciale vincolato direttamente a muro mediante appositi dispositivi di aggancio.
 - d) *Cartello a messaggio variabile o cassetto luminoso*. Elemento bifacciale idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con prismi rotanti o altro.
 - e) *Tabella a messaggio variabile*. Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, posizionato su frontespizi di edifici privi di aperture o elementi decorativi di pregio.
 - f) *Pensilina di attesa bus*. Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali o pubblicitari, direttamente con sovrapposizione di manifesti, pannelli serigrafati o simili.
 - g) *Palina di fermata bus*. Struttura integrata con la palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici.
 - h) *Cestino portarifiuti*. Struttura integrata a cestino portarifiuti, ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili.
 - i) *Transenna parapetonale*. Struttura pubblicitaria mono o bifacciale di superficie inferiore ad 1 mq, solidamente vincolati a barriere parapetonali.

- j) *Orologio*. Struttura integrata ad orologi, barometri, ecc., ad essi rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili.
 - k) *Quadro informativo*. Struttura pubblicitaria mono o bifacciale solidamente vincolata ad impianto planimetrico informativo, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili.
 - l) *Trespole polifacciale o totem*: Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali o commerciali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.
3. Le insegne e simili come definite comma 2 lettera a) sono soggette alla disciplina di cui del CAPO III del presente Piano.
 4. Il Comune può concedere a privati di collocare impianti pubblicitari su beni dei quali ha la proprietà o il godimento o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, dietro pagamento di un canone che si aggiunge all'imposta di pubblicità ed alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.
 5. La posa in opera degli impianti pubblicitari di cui al comma 2 è realizzata dal concessionario con le modalità dallo stesso stabilite.
 6. Con riferimento agli impianti temporanei di cui al comma 1 del presente articolo si rappresentano le seguenti tipologie:
 - a) *striscione, locandina, gonfalone temporaneo mobile, stendardo*: elementi bidimensionali realizzati in materiali di qualsiasi natura privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Possono essere luminosi per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - b) *mezzo pubblicitario pittorico*: i messaggi pubblicitari di superficie superiore a 18 mq vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, sono assimilati ai messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore a dodici mesi.

Art. 5 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali dei mezzi pubblicitari

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.

1. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
2. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela.
3. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37/2008, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37/2008.
12. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento.
13. . L'affissione di manifesti è consentita solamente sugli impianti permanenti destinati allo scopo.

ARTICOLO 6: LIMITAZIONI PER MOTIVI DI VIABILITA'

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. In particolare, a norma dell'articolo 51, 3° comma del Codice della Strada è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:
 - a) in corrispondenza di intersezioni;
 - b) lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - c) in corrispondenza di cunette o dossi;
 - d) sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine;
 - e) sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
 - f) sulla segnaletica stradale.
2. All'interno del centro abitato gli impianti posti sui marciapiedi devono garantire uno spazio per il passaggio dei pedoni.

ARTICOLO 7: ULTERIORI LIMITAZIONI

1. Non è consentito installare mezzi pubblicitari:

- a) su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici, anche in assenza di specifico vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99;
 - b) sul muro di cinta dei cimiteri;
 - c) su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani.
2. E' vietata l'utilizzazione di alberi come supporto di mezzi pubblicitari e l'abbattimento di alberi di alto fusto per il posizionamento di mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

ARTICOLO 8: PREINSEGNE

1. Le preinsegne come definite all'art. 4 comma 2 lettera b) hanno forma rettangolare e dimensioni di m 1,00 x 0,20.
2. E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni.
3. Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica. L'installazione è prevista in tutte le zone di cui all'art. 3 del presente Piano, previa autorizzazione di cui all'art. 27, sugli spazi appositamente individuati.

ARTICOLO 9 CARTELLI STRADALE

1. I cartelli stradali possono essere installati, previa autorizzazione comunale di cui all'art. 27, fuori dai centri abitati. E' consentita l'installazione anche all'interno dei centri abitati nelle zone indicate nell'elenco allegato.
2. I cartelli stradali devono avere le seguenti caratteristiche: le strutture di sostegno devono essere realizzate in profilati metallici adeguatamente protetti dalla corrosione e verniciati nel colore grigio antichizzato, la sagoma deve risultare essenziale; possono essere autorizzate esclusivamente le seguenti tipologie:
 - a) cm 70 x 100;
 - b) cm 140 x 200;
 - c) cm 200 x 140;
 - d) cm 300 x 200;
 - e) cm 400 x 300;
 - f) cm 600 x 300;
3. In aree omogenee destinate ad insediamenti commerciali, direzionali, artigianali, industriali e simili, potrà essere autorizzata l'installazione di impianti di diversa tipologia e dimensioni, sulla base di specifici progetti particolareggiati approvati dalla Giunta Comunale.
4. I cartelli pubblicitari di cui al comma 1 devono essere installati ad una distanza di metri 10 l'uno dall'altro se posti in posizione perpendicolare al senso di marcia. Qualora essi siano posizionati all'interno dei centri abitati e comunque all'interno di parcheggi, la distanza tra essi è pari a metri 1.
5. Le plance a muro devono essere installate ad una distanza minima pari a cm 20 l'una dall'altra.
6. All'interno del centro abitato, ad esclusione del centro storico, corrispondente alla zone territoriali omogenee A1,A2 e A3 del PRG vigente, è prevista l'installazione di bacheche di dimensioni m 2,00 x 2,00. Esse possono essere autorizzate anche a privati mediante l'autorizzazione di cui all'art. 27. Le bacheche devono essere installate ad una distanza di metri 60, da una serie all'altra, parallelamente al senso di marcia e previa verifica del sito, da parte dell'ufficio tecnico comunale.

ARTICOLO 10: TABELLE A MESSAGGIO VARIABILE

1. Le tabelle a messaggio variabile possono essere installate, previa autorizzazione comunale di cui all'art. 27, esclusivamente fuori dai centri abitati.
2. Il Comune può definire apposite aree nelle quali è possibile l'installazione di tabelle a messaggio variabile.

**ARTICOLO 11: PENSILINA DI ATTESA BUS – CESTINO PORTARIFIUTI TRANSENNE
PARAPEDONALI – OROLOGI – QUADRI INFORMATIVI E TOTEM**

1. E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle pensiline dei bus regolarmente autorizzate.
2. Con le stesse modalità è consentita la pubblicità su cestini portarifiuti, transenne parapetonali, orologi, quadri informativi e totem.
3. E' esclusa la possibilità di installare totem all'interno del centro storico.

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA

1. La pubblicità temporanea viene esercitata esclusivamente attraverso gli impianti di cui all'art. 4 comma 6.
2. Lo striscione deve essere collocato ad una altezza minima di m. 5 da terra ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce. La collocazione degli striscioni deve essere perpendicolare al senso di marcia dei veicoli. La distanza reciproca deve essere di almeno 50 metri. E' vietato l'ancoraggio di striscioni agli alberi ed alle inferriate delle finestre o dei balconi degli edifici, alle impalcature o ai ponteggi dei cantieri.
3. E' consentita l'esposizione di teli pittorici monofacciali a copertura di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili per periodi non superiori a dodici mesi rinnovabili previa presentazione di apposita istanza. L'immagine pubblicitaria deve essere realizzata in modo tale che in ogni caso sia fatta salva una fascia di 3 metri nella parte inferiore dell'edificio. Nel centro storico il telo o pannello pittorico è consentito solo se raffigurante il prospetto nascosto dallo stesso, reale o progettato. Sul telo è ammesso l'inserimento di messaggi pubblicitari, in una superficie contenuta entro il 50% dell'intera superficie. A tale limite può derogarsi unicamente nel caso in cui il messaggio pubblicitario sia riferito direttamente e specificatamente allo sponsor che cura il restauro dell'immobile.
4. Ad esclusione del centro storico è consentita inoltre l'esposizione di teli o pannelli pittorici monofacciali sui muri ciechi, per periodi non superiori a 180 giorni rinnovabili previa presentazione di apposita istanza.
5. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con gli uffici comunali interessati che valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche urbanistiche del contesto. La durata della collocazione non potrà superare di 30 gg la durata della manifestazione.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI

Art. 13 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Bachecca affissionale
- Stendardo
- Tabella a muro

In conformità all'art. 18 del D.Lgs. n.507/93, la superficie minima complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 204 mq pari a 291 fogli del formato cm.70 x100 (con riferimento alla popolazione al 31/03/2010 pari a 16.855 abitanti corrispondente alla IV classe).

La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata:

- per il 20 % alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica;
- per il 10% alle affissioni in esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni secondo il disposto di cui all'art. 1 commi dl 480 al 483 legge 311/2004;
- per il 70 % alle affissioni di natura commerciale ed economica.

Art. 14 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta

Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.

Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sono previsti i seguenti impianti:

1. Bachecca;
2. Cartello stradale;
3. Tabella al muro (plance a muro).

La superficie complessiva massima degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è pari a 800 mq.

In sede di prima assegnazione, ad ogni soggetto richiedente potranno essere attribuiti massimo n. 5 impianti. Trascorso un anno dall'approvazione del presente regolamento, gli impianti ancora disponibili, potranno essere attribuiti senza alcuna limitazione ai soggetti richiedenti.

Le limitazioni sopra indicate non sono applicabili a soggetti convenzionati con l'Ente Comune per la fornitura di materiale pubblicitario ed arredo urbano.

CAPO III –INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 15 Definizioni generali

L'insegna, come viene comunemente chiamata, è un manufatto, luminoso od illuminato, mono o bifacciale atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, nel modo più schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi. Il Nuovo Codice della strada definisce l'insegna di esercizio come "...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".

Nel caso di insegna posta in luogo diverso dalla sede o fuori dalle pertinenze accessorie questa, viene definita insegna pubblicitaria e classificata come impianto di pubblicità e propaganda.

Le caratteristiche tipologiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R.495/92 e sue successive modificazioni.

Le insegne non devono occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.

Art. 16 Categorie delle insegne

Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:

- Frontali
- A bandiera (in aggetto rispetto il filo di costruzione)
- A giorno

Le insegne a giorno sono vietate sulle strade prive di marciapiede e devono essere poste ad una distanza di almeno 45 cm dal filo esterno del marciapiede.

Art. 17 Insegne frontali

Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.

Possono essere classificate in base alla Tipologia:

- Vetrofanie / Vetrografie
- Bassorilievi / Sculture / Fregi / Mosaici / Graffiti
- Murales / Iscrizioni dipinte / Trompe l'Oeil
- Plance / Targhe / Pannelli
- Lettere singole
- Cassonetto
- Filamento Neon

Tali manufatti possono essere collocati in posizione:

In aderenza: L'insegna è parte integrante dell'edificio o applicata direttamente sulla superficie della facciata.

- a distanza: l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.
- inclinata: l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)
- in spessore: l'insegna è realizzata in aderenza alla vetrina o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.
- interna: l'insegna è collocata internamente alla vetrina.

Art. 18 Insegne a bandiera

Le insegne a Bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.

Possono essere classificate in base alla Tipologia:

- Stendardi fissi / Sculture / Trafori
- Plance / Targhe / Pannelli
- Lettere singole
- Filamento Neon
- Cassonetto

Tali manufatti possono essere collocati in posizione:

- orizzontale: si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata viene assimilata a questa categoria).
- verticale: si tratta di strutture a prevalente andamento verticale.
- appesa: si tratta di strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.
- a Ponte: si tratta di strutture poste prevalentemente tra le arcate di portici o all'interno di essi.

Art. 19 Insegne a giorno

Le insegne a giorno sono strutture esterne l'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.

Possono essere classificate in base alla Tipologia:

- Su palo
- Su tetto
- Su totem

Tali manufatti possono essere collocati in posizione:

- su palo: si tratta di strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale. Rientrano in questa categoria le insegne a ponte (con due montanti posti alle estremità laterali)
- su tetto: si tratta di strutture a prevalente andamento orizzontale collocate sulle coperture di fabbricati.

- su totem: si tratta di strutture autonome dal prevalente andamento verticale costituite da singola dicitura.

Art. 20 Insegne di pubblico interesse

Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.

- Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
- Presidi sanitari
- Polizia Municipale
- Protezione civile
- Carabinieri
- Guardia medica
- Farmacie
- Tabacchi e valori bollati

Art. 21 Insegne speciali

Al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone portatrici di handicap è sempre consentita la segnalazione degli accessi privilegiati mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni (max 35x50 cm).

Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno riportare la denominazione o logo dell'esercizio in uno spazio pari a 35x20 cm.

Art. 22 Tende

Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta.

L'inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami all'insegna principale.

Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.

Art. 23 Targhe professionali e di esercizio

La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o in alternativa, lateralmente alla porta stessa.

Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.

Le dimensioni delle targhe devono essere commisurate allo stato dei luoghi e le targhe non potranno avere una dimensione maggiore di 0,15 mq e comunque pari a 30x50 centimetri come dimensione massima ammissibile.

Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza pari a 5 centimetri, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.

Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale (grafismi epocali).

Art. 24 Insegne su Chioschi

L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture (a giorno).

Art. 25 Stazioni di servizio.

Rientrano in questa categoria le insegne delle stazioni di rifornimento carburante e le stazioni di servizio.

Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria complessiva, in base alla dimensione della stazione di servizio stessa (mq totali) ed alla classificazione della strada su cui insiste, così come indicato nell'art. 52 del Regolamento C.d.S. n. 495/1992 e s.m.i.. Il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area.

CAPO IV -PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 26 Ammissibilità degli interventi

1. L'installazione di insegne da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.
2. Le richieste per l'installazione di insegne vanno formulate con le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'installazione di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, su aree di proprietà comunale o date in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, può essere concessa a condizione che l'interessato presenti unitamente anche la richiesta di occupazione di suolo pubblico.
4. L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia esterna al centro abitato è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 27 Documentazione richiesta per gli impianti permanenti

1. Le domande di autorizzazione di cui al precedente art. 26, dovranno essere indirizzate al Comune di Baronissi, Servizio Gestione Entrate e Attività Fiscali, e dovranno contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - b) In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, il numero di iscrizione alla CCIAA, n. licenza esercizio attività;
 - c) Ubicazione esatta del luogo ove si intende installare la pubblicità.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione redatta in triplice copia:
 - Planimetria ubicativa in scala 1:500 con evidenziato il luogo ove dovrebbe essere installato il mezzo pubblicitario, la distanza da altri impianti e dalle intersezioni stradali, curve, eventuali impianti semaforici e segnaletica stradale verticale e orizzontale esistente.
 - Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, corredato delle modalità di realizzazione con riferimento alle dimensioni, ai materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, ai colori delle varie parti, all'eventuale supporto e per i mezzi pubblicitari luminosi, e della qualità della luce emessa;
 - Disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, in scala non inferiore a 1:50. E precisamente:
 1. per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 2. per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area con l'esatta posizione richiesta.
 - Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
 1. Il rispetto delle norme di cui a presente regolamento;
 2. Idoneità statica, attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità e l'incolumità di terzi.
 3. L'eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed installato a norma del D.M. 37/2008.
 - Documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del mezzo pubblicitario in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare),

nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme). Le fotografie non potranno avere dimensioni inferiori a cm. 18 x 24.

- Atto autorizzatorio del proprietario del suolo in caso di suolo non comunale con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 2703 C.C..

Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente regolamento non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso né della denuncia di inizio attività, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali.

Art. 28 Documentazione richiesta per gli impianti pubblicitari temporanei

Per l'installazione di cartelli pubblicitari ed altri impianti con carattere di temporaneità, è previsto un procedimento semplificato. L'istanza per i mezzi pubblicitari con carattere di temporaneità, come specificati all'art. 4 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
2. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, il numero di iscrizione alla CCIAA, n. licenza esercizio attività;
3. Ubicazione esatta del luogo ove si intende installare la pubblicità.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione redatta in triplice copia:

1. Fotografie del luogo ove dovrebbe essere installato il mezzo pubblicitario;
2. Descrizione tecnica dell'impianto pubblicitario con allegato bozzetto grafico.
3. Dichiarazione dell'interessato redatta ai sensi dei DPR 403/98 e DPR 445/2000 con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità che la salvaguardia della pubblica incolumità, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Art. 29 Procedure per la presentazione e l'esame delle domande

1. Le domande di autorizzazione in carta legale corredate dagli elaborati e dai documenti di cui al precedente art.27 e 28 dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale - Servizio Gestione Entrate e Attività Fiscali.
2. Al momento della presentazione della richiesta di rilascio di autorizzazione, va comunicato al soggetto avente titolo il nominativo del Responsabile del procedimento.
3. L'istruttoria delle richieste di autorizzazione avviene secondo l'ordine di presentazione, stabilito secondo il numero progressivo del protocollo assegnato.
4. Il Responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, documenti ed atti integrativi che non siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. Tale richiesta interrompe il termine del procedimento, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento della documentazione integrativa. Detta richiesta viene inviata una sola volta e indica un termine per la regolarizzazione.
5. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l'emanazione del provvedimento finale.
6. L'integrazione documentale può avvenire solo con riguardo ai documenti e agli elaborati da allegare necessariamente all'istanza così come indicati proferite nel precedente art. 27 e 28. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate gli atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento. Il Responsabile del procedimento acquisisce, in particolare, il parere del Comando di Polizia Locale e quello dell' Area Tecnica.
7. Il responsabile di procedimento, su segnalazione dell'Ufficio Tecnico, qualora ritenga che ai fini dell'autorizzazione sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, entro 60 gg. dalla presentazione del progetto può richiedere all'interessato tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto

ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui sopra sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine necessario per l'acquisizione dei pareri.

In particolare il responsabile di procedimento può, su segnalazione dell'Area Tecnica:

- a. proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari;
- b. convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- c. chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- d. prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;

9. Qualora il soggetto richiedente non presenti la necessaria documentazione entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta integrativa del Comune, la pratica è archiviata d'ufficio senza l'obbligo di preavviso alcuno.

Art. 30 Rilascio autorizzazione

A conclusione dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento formula e trasmette, al Responsabile del Servizio Gestione Entrate e Attività Fiscali, la proposta di provvedimento.

L'autorizzazione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Rimangono salvi i provvedimenti di autorizzazione o nulla osta dei vari enti competenti, se necessari.

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti.

Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione di insegne e simili.

In proposito vale quanto disposto dall'art. 7 comma terzo Legge 25 marzo 1982 n. 94.

Le istanze evase saranno archiviate se non perfezionate e ritirate entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del procedimento da parte del Servizio Gestione Entrate e Attività Fiscali.

Le istanze archiviate non potranno essere più perfezionate e ritirate.

9. Contro il provvedimento di reiezione, il soggetto interessato può esperire ricorso nei termini consentiti dalla legge.

Art. 31 Durata autorizzazioni

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. Il rinnovo segue la medesima procedura nella fase della prima autorizzazione.

2. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. L'avvenuta installazione deve essere resa nota all'Amministrazione comunale attraverso l'invio di opportuna comunicazione.

3. La voltura dell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione all'Ufficio competente del nuovo intestatario.

4. L'autorizzazione decade quando:

- a. non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- b. nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

5. L'Autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per i seguenti motivi:

- Motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- Inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- Rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo originale.

Art. 32 Obblighi del richiedente

Indipendentemente dalla procedura seguita il richiedente ha l'obbligo di:

- fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92;
- mantenere l'impianto e l'area in cui è installato lo stesso in buono stato di manutenzione e conservazione;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

CAPO V -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 33 Visite di controllo

Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli organi comunali competenti..

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzo pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ravvisasse la necessità.

La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto nel presente regolamento in ordine alla pubblicità abusiva.

ARTICOLO 34 SANZIONI E REVOCA

1. L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati soggiace alle sanzioni previste dall'art. 23, comma 11 del Codice della strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

2. Le violazioni del presente regolamento o di eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono punite ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs. 507/93 e dell'articolo 23, comma 12, del Codice della strada.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo al titolare di rimuovere, ove sia possibile e sia stato richiesto dal Comune, i motivi di irregolarità, entro il termine assegnato, decorso inutilmente il quale il mezzo pubblicitario è rimosso dal Comune a spese del titolare. In caso di installazione di mezzi pubblicitari abusivi, qualora il trasgressore non provveda alla rimozione entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del verbale di violazione, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 507/93. Il Comune o il concessionario del servizio di pubblica affissione può comunque effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

4. I mezzi pubblicitari rimossi sono conservati per quindici giorni affinché il titolare provveda al loro ritiro, versati le eventuali sanzioni e gli oneri di conservazione. Decorso detto termine, i mezzi sono distrutti a spese del titolare.

L'esposizione di messaggi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, comporta l'immediata copertura dei messaggi abusivi, da parte dei servizi comunali competenti o del concessionario del servizio di pubblica affissione.

5. L'autorizzazione è revocata:

- a) qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, l'interessato non provveda al pagamento degli oneri ed al ritiro del titolo;
- b) qualora, decorsi centoventi giorni dal ritiro del titolo, l'interessato non realizzi il mezzo pubblicitario assentito,
- c) salvo proroga per gravi e comprovati motivi;
- d) qualora, trattandosi di insegna di esercizio, sia accertata la cessazione o il trasferimento dell'attività;
- e) qualora risulti che sono venuti meno i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione o per il legittimo svolgimento dell'attività pubblicizzata;
- f) nel caso di rimozione coattiva del mezzo pubblicitario di cui al comma 3;
- g) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

h) dopo almeno due accertamenti di esposizione abusiva di messaggi sullo stesso impianto, nel corso del medesimo anno solare.

6. In caso di revoca dell'autorizzazione il titolare è tenuto a rimuovere il mezzo pubblicitario entro il termine assegnato dal Comune, decorso inutilmente il quale è rimosso dal Comune con addebito delle spese a carico del titolare.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente regolamento.

Art. 36 Norma Transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per le installazioni abusive e/o prive della relativa autorizzazione o con autorizzazione scaduta e non rinnovata alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'accertatore notifica al trasgressore apposito verbale di contestazione contenente l'invito a provvedere entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo a:

- chiedere l'autorizzazione necessaria per l'installazione del mezzo pubblicitario ed effettuare i dovuti pagamenti per legge;
- collocare il mezzo pubblicitario in un luogo a norma, qualora il mezzo pubblicitario sia installato in difformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, a seguito di apposita autorizzazione;
- eliminare a proprie cure e spese l'installazione in via definitiva, con il recupero del manufatto e la riqualificazione del sito ove questo insisteva, qualora la nuova collocazione del mezzo pubblicitario non risponda più alle esigenze del contribuente interessato.
- le sanzioni vengono applicate decorso inutilmente il termine perentorio di 60 giorni sopra indicato.

Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra e sporgenza dalla parete.

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.